

CONFERENZA DI SERVIZI ACCORDO DI PROGRAMMA

**in materia di
URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2014

CONFERENZA DI SERVIZI ACCORDO DI PROGRAMMA

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2014**



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di CONFERENZA DI SERVIZI E ACCORDO DI PROGRAMMA nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimonioipubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: maggio 2015 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-089-1 - codice: JRE119 - nic: 235 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[GIUDIZIO --> INTERESSE AD AGIRE --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI --> AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA --> OPERE FERROVIARIE](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA --> RATIFICA](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> ART. 19 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON LA CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> STRUMENTI EX ART. 10 DPR 327/2001](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> STRUMENTI EX ART. 10 DPR 327/2001 --> CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 DPR 327/2001](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> STRUMENTI EX ART. 10 DPR 327/2001 --> CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 DPR 327/2001 --> ESPRESSA MENZIONE](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> STRUMENTI EX ART. 10 DPR 327/2001 --> CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 DPR 327/2001 --> IPOTESI APPLICATIVE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> AMBITO OGGETTIVO](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> DECADENZA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> DISCIPLINA APPLICABILE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> MOTIVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> NATURA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> PARERE ENTE PARCO](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> PERFEZIONAMENTO](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> SOGGETTI PARTECIPANTI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ASSENZA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> DISCREZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> DISSENSO](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> GRANDI STRUTTURE DI VENDITA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI PRODUTTIVI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> LEGGE 424/1989](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA --> DECISORIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA --> ISTRUTTORIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> PERFEZIONAMENTO](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> BASILICATA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> REGIONI/PROVINCE --> MARCHE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> RETI FERROVIARIE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> SITI INQUINATI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> SOGGETTI PARTECIPANTI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> STRUTTURE PER NAUTICA DA RIPORTO](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> TITOLO EDILIZIO](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> VERBALE CONCLUSIVO](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> VINCOLI D. LGS. 42/2004](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELLA CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[PROCEDURA --> L 77/2009 --> CONFERENZA SERVIZI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> CONFERENZA DI SERVIZI, INAMMISSIBILITÀ](#)

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6186 del 08/10/2009 - Relatore: Gabriella De Michele - Presidente: Giovanni Ruoppolo

Sintesi: Qualora l'approvazione di accordo di programma abbia riguardato un progetto preliminare e non definitivo, avendo come finalità non ancora la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere bensì soltanto l'adeguamento al progetto del piano regolatore, quale presupposto di una futura azione espropriativa, non è possibile rapportare a tale fase prodromica vizi riferibili ai tempi e alle modalità delle procedure – non ancora avviate – di occupazione d'urgenza o a carenze progettuali la cui definizione deve essere rimessa alla fase progettuale definitiva o esecutiva.

Estratto: «Nel merito, le numerose censure prospettate dalle attuali appellanti, sia in primo che in secondo grado di giudizio, non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto frutto di una non puntuale distinzione fra progettazione preliminare ed esecutiva e di non chiara identificazione dell'accordo di programma – nella situazione in esame – come fase meramente prodromica alla procedura espropriativa vera e propria. Come più volte ribadito dal Comune di Bari, infatti, l'accordo di programma in questione riguardava un progetto preliminare e non definitivo, avendo come finalità non ancora la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che avrebbero dovuto essere successivamente realizzate dall'Autorità portuale, con fondi statali), bensì soltanto l'adeguamento al progetto del piano regolatore, quale presupposto di una futura azione espropriativa. Quanto sopra non esclude l'immediata incidenza lesiva – e quindi l'impugnabilità – dell'atto approvativo del progetto preliminare (censura n. 1, in base alla sintesi contenuta nella parte in fatto della presente decisione), ma non consente di rapportare a tale fase prodromica vizi riferibili ai tempi e alle modalità delle procedure – non ancora avviate – di occupazione d'urgenza, ovvero alla situazione di aree con vincoli inesistenti o decaduti, o ancora agli impegni di spesa o alla definizione del progetto sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, quest'ultima da effettuarsi contestualmente al progetto definitivo ex D.P.R. n. 554/1999, attuativo della legge n. 109/1994 (censure nn. 2, 3, 4 e 5); ugualmente infondate debbono ritenersi argomentazioni, rapportate a carenze progettuali, la cui definizione non poteva che essere rimessa alla fase progettuale esecutiva (censure nn. 7, 8, 9, 10 e 11), o a pareri da esprimere in rapporto a tale ultima fase, in cui la progettazione sarebbe stata ancora suscettibile di adattamenti e modifiche, in funzione dei numerosi interessi coinvolti (censure nn. 12 e 13). La fase di progettazione preliminare di cui si discute, infatti, comprendeva una relazione illustrativa e tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, ex art. 21 D.P.R. n. 554/99 cit. ed un calcolo sommario della spesa, ex art. 16 L. n. 109/94, mentre si affidava alla progettazione esecutiva – come esplicitato nell'accordo di programma – la soluzione di “diversi problemi di natura idrogeologica, idraulica, ingegneristica e paesaggistica”. Inammissibile per genericità e difetto di interesse risulta poi la censura n. 14, riferita a presunti vizi procedurali, relativi alla fase interna di affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, in base a regole dettate a tutela dell'interesse dei soggetti, potenzialmente affidatari della progettazione stessa (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, 3.6.1996, n. 624). Più delicate risultano le argomentazioni, che nelle censure nn. 6 e 15 vengono riferite a violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché in genere di partecipazione dei privati interessati al procedimento stesso. Dette

argomentazioni, tuttavia, non possono che essere respinte, una volta chiarito che la procedura, nella fattispecie contestata, aveva rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e che la lesione, in concreto rilevabile, atteneva non alla definizione progettuale di dettaglio – non ancora effettuata – né tanto meno alla successiva fase espropriativa, ma all'imposizione del vincolo a tale fase preordinato, vincolo di per sé lesivo dell'interesse delle attuali appellanti all'edificazione. A tale riguardo, la possibilità di partecipazione dei soggetti interessati non poteva che essere assicurata – come già in precedenza ricordato – attraverso le forme di pubblicazione degli atti, previste per le varianti urbanistiche in questione e richiamate in particolare, per quanto qui interessa, dall'art. 2, comma 3 della citata legge regionale n. 4/1995. Tali forme di pubblicità non risultano disattese (stando agli atti di causa, che ne certificano l'effettuazione), né risulta che le medesime appellanti abbiano presentato osservazioni, idonee ad evidenziare concreti elementi di incongruità o illogicità nel programma di intervento, cui la variante urbanistica era finalizzata.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1718 del 10/04/2014 - Relatore: Sergio De Felice - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: È contro il provvedimento dell'amministrazione che aveva indetto la conferenza di servizi che deve dirigersi l'impugnazione: gli altri o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento conclusivo, risultando a tale scopo irrilevanti le modalità concrete con le quali la singola amministrazione abbia deciso di partecipare ai lavori della conferenza.

Estratto: «Come ha correttamente rilevato il primo giudice, la conferenza dei servizi (in special modo quella cosiddetta decisoria), costituisce soltanto un modulo organizzativo funzionale per l'acquisizione, circa un provvedimento da adottare, dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti in quest'ultimo, per un'accelerazione dei tempi procedurali (e dunque per la speditezza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa) attraverso un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa non implica, tuttavia, la creazione di un apposito ufficio amministrativo speciale, separato dai soggetti che vi hanno partecipato (ex pluribus, Cons.Stato, V, 25 gennaio 2003 n. 349; IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004, n. 2874). La conferenza di servizi è dunque un'occasione procedimentale di accelerazione e coordinamento dei casi complessi, ma non un non un organo privativo della formazione collegiale della decisione, vale a dire decidente in luogo delle amministrazioni convocate (Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 23 maggio 2012, n. 3039; 6 maggio 2013, n. 2417). Tanto che secondo il prevalente orientamento la conferenza di servizi c.d. decisoria (artt. 14 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle leggi 24 novembre 2000, n. 340, e 11 febbraio 2005, n. 15) ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (es. Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; 9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio 2011, n. 712; 6 maggio 2013, n. 2417).Ciò

implica che gli atti posti in essere in conferenza e quelli precedenti e, in particolare, quelli con i quali sia stato espresso l'avviso delle singole amministrazioni, non siano ancora in sé idonei a ledere in modo diretto ed immediato gli interessi del destinatario del provvedimento poi emanato a seguito della conferenza di servizio. Per quanto detto, l'esito della conferenza dei servizi costituisce, invero, solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione che aveva indetto la conferenza: ed è solo quest'ultimo atto che può essere direttamente e immediatamente lesivo. Pertanto, è contro un tale atto che deve dirigersi l'impugnazione, gli altri o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento conclusivo, risultando a tale scopo irrilevanti le modalità concrete con le quali la singola amministrazione abbia deciso di partecipare ai lavori della conferenza. Ne consegue che qualora non risulti essere intervenuto un provvedimento conclusivo del procedimento di natura urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), l'impugnazione giurisdizionale permane inammissibile, in quanto interposta avverso meri atti endoprocedimentali.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.810 del 28/10/2013 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 49, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, che ha integralmente riscritto il comma 6-bis dell'art. 14-ter della l. n. 241/1990, inglobandovi il comma 9 dello stesso articolo, ora abrogato, è stato eliminato qualunque riferimento alla necessità del provvedimento finale. Pertanto, deve ritenersi superata la precedente struttura dicotomica del modello della Conferenza di Servizi decisoria per cui nell'attuale assetto la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento. Ne consegue che la determinazione conclusiva, avendo valore provvedimentale e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come tale, è immediatamente impugnabile.

Estratto: «In particolare va sottolineato che l'art. 49, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, ha integralmente riscritto il comma 6-bis dell'art. 14-ter della l. n. 241/1990, inglobandovi il comma 9 dello stesso articolo, ora abrogato. Per effetto di dette modifiche, mentre il precedente (ed abrogato) comma 9 disponeva che fosse il provvedimento finale – adottato in conformità alla determinazione conclusiva – a sostituire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta od atto di assenso di spettanza delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, il Legislatore del 2010 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità del provvedimento finale. Pertanto, deve ritenersi superata la precedente struttura dicotomica del modello della Conferenza di Servizi decisoria, articolantesi in una fase che si concludeva con la determinazione della Conferenza, dotata di mera valenza endoprocedimentale e come tale non impugnabile, ed in un'ulteriore fase che si concludeva con il provvedimento finale, unico atto impugnabile, in quanto provvisto di valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie ed incidente sulle situazioni degli interessati (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1104; T.A.R. Umbria, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 192). Nell'attuale assetto, al contrario, la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento: quindi, come nota anche la più recente dottrina, la determinazione

conclusiva, avendo valore provvedimento e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come tale, è immediatamente impugnabile. Tanto premesso in linea generale, deve ritenersi (come già osservato in sede cautelare) che, nel caso di specie, il verbale della Conferenza di Servizi del 24 ottobre 2012 rechi, altresì, la determinazione conclusiva della Conferenza stessa, cioè il provvedimento finale dotato di valenza lesiva e soggetto ad impugnazione: per l'effetto, essendo il ricorso diretto contro la suddetta determinazione, esso va considerato pienamente ammissibile. A tale conclusione si arriva sulla base dei seguenti elementi: a) l'inciso finale del menzionato verbale, in cui si legge che il R.U.P., preso atto di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, ha dichiarato chiusa la medesima Conferenza con parere negativo nei confronti del progetto presentato dalla TIDUE S.r.l.; b) la successiva dichiarazione del R.U.P. di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi; c) il fatto che, sebbene la Conferenza di Servizi si sia tenuta presso gli uffici della Regione Lazio, l'Amministrazione procedente è stata il Comune di Latina, come dimostra l'intera conduzione dei lavori da parte del R.U.P., dirigente del predetto Comune. Da quanto detto discende che la necessità di un'ulteriore pronuncia dell'Amministrazione comunale (evocata dalla difesa comunale a supporto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e che viene richiamata, per la verità, dalla prima citata nota del Comune prot. n. 126808 del 14 novembre 2012) è, a ben vedere, inesistente: il pretendere che il privato attenda tale ulteriore pronuncia significa, in realtà, riprodurre lo schema dell'abrogato art. 14-ter, comma 9, della l. n. 241/1990, in contrasto con le già riferite modifiche a detto articolo apportate dal Legislatore del 2010. Donde, in ultima analisi, l'infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.982 del 02/07/2013 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Santo Balba

Sintesi: La determinazione della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, posto che solo la determinazione adottata dall'Amministrazione competente all'esito della conferenza, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e impugnabile in sede giurisdizionale.

Estratto: «3. Sempre in via preliminare, le difese resistenti (in specie comunali) hanno formulato alcune eccezioni, nei termini di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività, in ordine agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nonché di precedente variante al puc. Tali eccezioni sono destituite di fondamento, sia con riferimento all'accordo di variante al puc, sia relativamente al puo. 3.1 Sotto il profilo generale, va ribadito con la condivisa e prevalente opinione giurisprudenziale che il termine per impugnare la variante ad un p.r.g. che non è destinata a disciplinare l'intero territorio comunale, ma ha un contenuto particolare che incide in concreto soltanto su alcune aree, non decorre dalla pubblicazione (in genere della delibera regionale di approvazione nel BUR) e neppure dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, bensì dalla data in cui risulta che l'interessato abbia acquisito la piena conoscenza degli atti impugnati (cfr. ex multis CdS n. 9222013 e 75022004); ciò in specie nei confronti dei soggetti proprietari di aree diverse, sebbene limitrofe a quelle direttamente disciplinate dalla variante di estremo dettaglio, quale quella di specie. 3.2 Sotto il profilo della pianificazione attuativa, poi,

l'impugnativa appare ammissibile e tempestiva, sia rispetto al solo atto di approvazione, sia a fronte della determina conclusiva successiva alla conferenza di servizi: sotto il primo versante, in quanto l'impugnativa della previa adozione costituisce pacifico esercizio facoltativo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio a mente della quale "l'impugnazione della delibera di adozione dello strumento urbanistico, sebbene immediatamente lesiva, costituisce soltanto una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione"; sotto il secondo versante, in quanto costituisce parimenti principio consolidato quello per cui la determinazione della conferenza, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, posto che solo la determinazione adottata dall'Amministrazione competente all'esito della Conferenza di Servizi, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e impugnabile in sede giurisdizionale. A quest'ultimo riguardo il principio si coniuga con l'altro, a mente del quale la Conferenza di Servizi costituisce un modulo organizzativo volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le Amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, per cui la Conferenza non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della P.A.. Nel caso di specie, pertanto, l'impugnativa appare ammissibile e tempestiva in relazione all'atto provinciale di approvazione del puo sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi deliberante, di cui l'atto provinciale stesso costituisce determinazione conclusiva ai sensi della disciplina di cui all'art. 14 ter legge 241 cit.. Inoltre, va ribadito con la migliore giurisprudenza che il termine per impugnare il piano particolareggiato da parte dei soggetti che da esso si reputano direttamente incisi comincia a decorrere dalla notifica individuale ovvero dalla piena conoscenza e non dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (Tar Lazio 30232011)»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.723 del 23/05/2012 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Non è autonomamente impugnabile la determinazione positiva assunta nell'ambito della conferenza di servizi prevista per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dovendo piuttosto essere impugnato il provvedimento autorizzativo finale adottato dall'autorità competente in funzione del quale è chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi.

Estratto: «3) Il Collegio passa a scrutinare l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla società controinteressata e dalla Provincia di Genova, per quanto riguarda il ricorso di cui al R.G. 19/1999, in quanto l'impugnata determinazione finale della Conferenza di servizi risulterebbe essere atto endoprocedimentale propedeutico alla deliberazione finale della Provincia e, come tale, non autonomamente impugnabile. L'eccezione si rivela fondata. La Conferenza di servizi di cui è stato impugnato l'esito è da inquadrarsi nella categoria delle conferenze di servizi di natura istruttoria. Su questo punto, che avrà ripercussioni anche per quanto riguarda il merito del ricorso, il Collegio osserva come la conferenza di servizi è stata indetta ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 21.2.1995, n. 11 (Disciplina delle attività di smaltimento). Tale articolo prevedeva che "2. L'approvazione dei progetti è effettuata dalla Provincia previa istruttoria della conferenza provinciale cui partecipano la Regione, il

Comune e le altre pubbliche amministrazioni interessate. 3. La conferenza provinciale effettua la verifica della compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali....7. L'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e degli altri enti locali, nonché intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche qualora le stesse siano intervenute nella conferenza. L'approvazione del progetto costituisce altresì variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".Ciò sulla base dell'analoga disciplina statale dettata prima dall'art. 3 bis del D.L.31.8.1987, n. 361 (convertito con legge n. 441/1987) e, successivamente, dall'art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, in vigore al rilascio dell'autorizzazione in esame.Secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, la conferenza di servizi prevista per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha carattere istruttorio e non decisorio, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti, a cui sono quindi affidati compiti di natura istruttoria (T.A.R. Roma Lazio, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470; T.A.R. Milano Lombardia, sez. IV, 21 novembre 2008, n. 5534; Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505; T.A.R. Genova Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984). La disciplina dettata in materia per il rilascio dell'autorizzazione esclude, difatti, la sussistenza degli specifici caratteri propri della conferenza decisoria, in quanto l'assenza di richiami all'unanimità (vigente per la conferenza decisoria all'epoca dell'adozione del D. Lgs. n. 22/1997) e la stessa terminologia utilizzata dal legislatore depongono nel senso di escludere gli effetti propri della conferenza decisoria (T.A.R. Genova Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984) e l'applicabilità delle disposizioni successivamente dettate dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per superare le ipotesi di dissenso.In tale contesto, quindi, la determinazione positiva assunta nell'ambito della Conferenza di servizi risulta essere un atto della fase istruttoria del procedimento di autorizzazione dell'insediamento, compiuto in funzione del provvedimento definitivo adottato dalla competente autorità procedente, nel caso di specie, la Provincia di Genova.Tale determinazione non risulta, quindi, essere autonomamente impugnabile a causa della sua natura endoprocedimentale, quale atto meramente istruttorio ed interno, e della conseguente sua assenza di lesività.Le eventuali illegittimità attinenti alla suddetta determinazione devono, difatti, in questi casi essere fatte valere nell'ambito dell'impugnativa della decisione finale assunta della competente autorità.Sotto questo profilo, peraltro, il Comune di Genova ha regolarmente impugnato (con il ricorso di cui al R.G. 1234/99) la deliberazione finale della Giunta Provinciale n. 308 del 16.6.1999 di approvazione del progetto, riproponendo peraltro le censure sollevate nei confronti delle determinazioni della Conferenza di servizi.Per tali ragioni il ricorso di cui al R.G. 19/1999 deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.2515 del 14/03/2012 - Relatore: Raffaello Sestini -
Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: Ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale è necessaria la attuale e concreta lesività, e non anche la definitività, dell'atto amministrativo: pertanto, è ammissibile l'impugnazione del verbale di una conferenza di servizi in cui le Amministrazioni abbiano

riversato la propria posizione sul progetto, esprimendo delle determinazioni che conformino il contenuto anche dei successivi atti e delle successive intese costituendo il loro necessario presupposto giuridico ed operativo.

Estratto: «In particolare, si afferma che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, ed inoltre per la natura di atto endoprocedimentale del verbale definitivo della conferenza dei servizi, quale atto finalizzato alla sottoscrizione dell' accordo di programma ai sensi dell' art. 34 del d.lgs. 267/2000, alla cui sottoscrizione è subordinato ogni effetto dell'accordo raggiunto in sede di conferenza dei servizi, che quindi non può essere lesivo di alcuna situazione giuridica soggettiva in quanto mero atto endoprocedimentale. Rileva inoltre, si prosegue, l'omessa impugnazione degli atti successivamente approvati, in particolare dell'accordo di programma ex art. 34 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Fiumicino e dal Presidente della Regione Lazio in data 18 marzo 2005 e della deliberazione del Consiglio Comunale 18/2005, avente ad oggetto la ratifica del suddetto accordo, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal 14 al 29 aprile 2005. Il Collegio non ritiene tuttavia meritevoli di accoglimento le predette eccezioni, in quanto ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale è necessaria la attuale e concreta lesività, e non anche la definitività, dell'atto amministrativo, e la conferenza di servizi, lungi dall'essere un mero espediente di accelerazione procedurale, ai sensi della legge n. 241/1990 costituisce il luogo ove tutte le diverse Amministrazioni spendono, secondo le regole ed i tempi normativamente previsti, la propria definitiva e motivata posizione circa la conformità del progetto (in questo caso urbanistico ed edilizio) in esame agli interessi pubblici coinvolti. Non pare quindi revocabile in dubbio la sussistenza ed il permanere di un interesse attuale e differenziato della ricorrente ad impugnare le determinazioni rese ai fini del verbale della conferenza da parte delle Amministrazioni che avrebbero dovuto tutelare gli interessi da essa oggi azionati, e che continuano a conformare i contenuti dei successivi atti e delle successive intese costituendo il loro necessario presupposto giuridico ed operativo. In questo senso, il richiamo del ricorso all'impugnazione del verbale contenente le statuizioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici partecipanti alla conferenza nonché degli atti successivi e conseguenti, nella specifica fattispecie in esame, non può essere ridotto ad una mera clausola di stile priva di contenuto e deve essere altresì saldata con le ulteriori impugnazioni mosse con il sesto ed ultimo ricorso in epigrafe, individuando i contenuti dell'attività amministrativa concretamente ed attualmente lesivi ed impedendo al Collegio di dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso. Quanto, poi, alla eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa del parere dell'ENAC prot. 8440D7R del 23.12.2004, cioè di un atto intervenuto in data successiva al verbale definitivo della seduta del 14.12.2004 della Conferenza di Servizi senza essere da esso previsto, e quindi non ricompreso nell'impugnativa dalla previsione dell'atto di ricorso riferita agli atti consequenziali a tale verbale ed esplicitamente impugnati con il ricorso stesso, osserva il Collegio che tale parere non contiene determinazioni lesive degli interessi di ADR, ma solo prescrizioni per il Comune per così dire interpretative in senso limitativo dei risultati della conferenza impugnati, e quindi può casomai incidere sul merito del giudizio sminuendo il rilievo delle censure mosse, ma non sulla sua ammissibilità e procedibilità.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1726 del 13/12/2011 - Relatore: Renzo Conti -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: L'amministrazione in sede giurisdizionale può dedurre profili di doglianza anche diversi da quelli sollevati in sede di partecipazione alla conferenza: opinando diversamente, invero, si limiterebbe indebitamente l'esercizio del diritto d'azione costituzionalmente garantito.

Estratto: «Va disaminata poi l'eccezione di (parziale) inammissibilità del gravame sollevata dalla controinteressata, la quale sostiene che sarebbe inammissibile la proposizione - in sede di ricorso giurisdizionale - di due profili di doglianza che non erano stati sollevati dall'Amministrazione in sede di conferenza di servizi. In sostanza, si afferma che l'Amministrazione comunale verrebbe ad essere limitata, nell'esercizio dell'azione giurisdizionale, alla sola (ri) proposizione delle doglianze sollevate in sede di partecipazione alla conferenza: ciò in relazione al disposto dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 che considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non abbiano espresso definitivamente la loro volontà. L'eccezione va rigettata. L'art. 14 ter cit. è norma di carattere procedimentale, avente un suo scopo ben preciso e determinato nell'ambito della struttura denominata conferenza di servizi. La norma non prevede affatto una preclusione d'ordine processuale all'esercizio del diritto d'azione. L'interpretazione proposta - oltre a non trovare alcun riscontro sia nel dato letterale sia nel profilo sistematico - perviene a una conclusione che limiterebbe l'esercizio del diritto d'azione costituzionalmente garantito. Va soggiunto che neppure va rilevata alcuna similitudine con l'unica fattispecie nella quale la giurisprudenza rileva una preclusione: quella dell'impugnativa del rigetto del ricorso gerarchico, affermandosi che con il ricorso giurisdizionale volto all'impugnativa di una decisione gerarchica non possono dedursi censure diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa amministrativa (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2008 n. 4231). Tale preclusione è giustificata con il rilievo che altrimenti, si eluderebbe il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, L. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Milano, Sez. III, 23 aprile 2009 n. 3568; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 20 maggio 2009 n. 2752), rilievo che, all'evidenza, non è proponibile in relazione alla conferenza di servizi.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1411 del 21/09/2011 - Relatore: Bernardo Massari - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale, con la conseguenza che l'atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall'Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l'interesse all'impugnazione.

Estratto: «3. Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi. Come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107; T.A.R. Lazio, Latina,